



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro

Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, *in funzione di Giudice del Lavoro*, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16 aprile 2024, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2025/2023

promossa da

LUPARELLO Vincenzo (C.F. LPRVCN85T28A089Z), MAIRA Katuscia (C.F. MRAKSC76A57B602Y), MONGIOVI' Elisa (C.F. MNGLSE95L48L219I), MORREALE Valentina (C.F. MRRVNT78C70E573Q), PORRELLO Giovanni (C.F. PRRGNN71C07E573I), SCIOVE' Dino (C.F. SCVDNI72M08Z112M), SCRIMALI Rita (C.F. SCRRTI81C50E573T), SORRISO Ylenia (C.F. SRRYLN72R64E573V), URSU Tatiana (C.F. RSUTTN87M62Z140R) e VICARI Maddalena (C.F. VCRMDL82S50E573Q), rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Cutaia, giusta procura in atti,

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro *pro tempore*, e UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI AGRIGENTO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal dott. Giampiero Conti,

-resistente-

Oggetto: carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto e in diritto

Con ricorso depositato il 30.08.2023, gli odierni ricorrenti chiedono dichiararsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di 500,00 euro annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 16/04/2024

l'attività di docenza svolta da Luparello Vincenzo negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, da Maira Katuscia negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, da Mongiovì Elisa negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, da Morreale Valentina negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, da Porrello Giovanni negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, da Sciovè Dino negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, da Scrimali Rita negli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, da Sorriso Ylenia negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, da Ursu Tatiana negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e da Vicari Maddalena negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato e, per l'effetto, condannarsi il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in loro favore, dei relativi importi, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo, tramite la Carta elettronica del docente. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Territoriale di Agrigento, deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiedono il rigetto. Con condanna alle spese.

In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva decisa con adozione della sentenza.

Va premesso che gli odierni ricorrenti hanno dedotto di essere stati impiegati dal Ministero resistente in attività di docenza mediante la stipula di contratti a tempo determinato in diversi anni scolastici, lamentando, in particolare, di non aver usufruito della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, e di aver così subito un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai docenti di ruolo, pur avendo svolto il medesimo servizio.

Tanto premesso, giova evidenziare che l'art. 1 della Legge n. 107/2015 prevede al comma 121 che *“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,*



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 16/04/2024

svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.

A seguire, il comma 122 dispone che *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”*, mentre il comma 124, al primo periodo, stabilisce che *“Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”*.

In attuazione del suddetto comma 122, è stato poi emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, (rubricato *“modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”*), il quale all'art. 2 dispone che *“1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (...). 4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il Ministero disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio“*.

Ciò detto, giova evidenziare che il Consiglio di Stato (cfr. Sezione Settima, 16 marzo 2022, n. 1842), nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione, da parte



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 16/04/2024

del Ministero dell'Istruzione, dei docenti a tempo determinato dal beneficio della carta elettronica del docente, ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che *“un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico (...) collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”*; segnatamente, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento, l'interpretazione dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015 deve *“tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”*.

Ad analoghe conclusioni è giunta la Corte di Giustizia (cfr. CGUE, ordinanza 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21), secondo la quale la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente – che viene *“versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza”* - rientra tra le *“condizioni di impiego”* che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro collegato alla direttiva 1999/70/CE, devono essere assicurate agli assunti a tempo determinato i quali *“non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto*



di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.

In particolare, ad avviso della superiore giurisprudenza, non è dato riscontrare – per quanto qui di interesse - alcuna “ragione oggettiva” che giustifichi il mancato riconoscimento della Carta elettronica agli insegnanti titolari di supplenze, in quanto *“ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.*

Ancora, la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 27 ottobre 2023, n. 29961) – dopo aver affermato che *“La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, oltretutto fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”* – ha statuito che ai suddetti docenti *“ai quali il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l’adempimento in forma specifica, per l’attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione”.*

Per quanto concerne, invece, il conferimento di supplenze temporanee rispetto alle quali la Suprema Corte non si è espressamente pronunciata, si ritiene di dover riconoscere la spettanza del suddetto beneficio anche al docente che abbia prestato servizio, nel corso dell’anno scolastico, per almeno 180 giorni, atteso che se da un lato la superiore giurisprudenza ha riconosciuto la carta docente all’insegnante supplente al quale, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L. 124/1999, sia stata conferita una supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche ovvero una supplenza funzionale alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si sono resi di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico, dall’altro risulterebbe irragionevole escludere dal godimento del beneficio coloro che, di fatto, attraverso la



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 16/04/2024

sommatoria di plurime supplenze temporanee, si vengano a trovare nella medesima condizione di chi presti servizio per un periodo almeno pari a quello minimo previsto per la figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche (180 giorni).

Alla luce di tali considerazioni, va quindi riconosciuto il diritto dei ricorrenti – in quanto tuttora in servizio all'interno del sistema scolastico - alla fruizione del beneficio economico di 500,00 euro annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'attività svolta, sulla scorta di contratti a tempo determinato, da Luparello Vincenzo negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, da Maira Katiuscia negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, da Mongiovì Elisa negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, da Morreale Valentina negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, da Porrello Giovanni negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, da Sciovè Dino negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, da Scrimali Rita negli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, da Sorriso Ylenia negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, da Ursu Tatiana negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e da Vicari Maddalena negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e, conseguentemente, va disposta la condanna del Ministero resistente al pagamento, in loro favore, dei relativi importi, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo, tramite la Carta elettronica del docente.

Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.

Il peso delle spese segue la soccombenza, con distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,

in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di 500,00 euro annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'attività svolta, sulla scorta di contratti a tempo determinato, da Luparello Vincenzo negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, da Maira Katiuscia negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, da Mongiovì Elisa negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, da Morreale Valentina negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, da Porrello Giovanni negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, da Sciovè Dino negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, da Scrimali Rita negli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, da Sorriso Ylenia negli anni scolastici



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 16/04/2024

2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, da Ursu Tatiana negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e da Vicari Maddalena negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in loro favore, dei relativi importi, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo, tramite la Carta elettronica del docente;

condanna altresì il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi 2.200,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% e ne dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Agrigento, il 16 aprile 2024

Il Giudice del Lavoro

Alessandra Di Cataldo



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritto **Avv. ALBERTO CUTAIA**, nella qualità di procuratore e difensore dei Docenti **VINCENZO LUPARELLO, KATIUSCIA MAIRA, ELISA MONGIOVÌ, VALENTINA MORREALE, GIOVANNI PORRELLO, DINO SCIOVÈ, RITA SCRIMALI, YLENIA SORRISO, TATIANA URSU** e **MADDALENA VICARI**, nel procedimento contro il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ed altri**, iscritto al n. **R.G. 2025/2023** innanzi al **Tribunale di Agrigento – Sezione Lavoro**,

ATTESTO

ad ogni effetto di legge, ai sensi del combinato disposto dell'**art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005 - CAD** e degli **artt. 196-octies, 196-novies, 196-decies, 196-undecies** delle **Disposizioni per l'attuazione del Cpc** che la presente **Sentenza n. 561/2024**, resa dal **Tribunale di Agrigento - Sezione Lavoro - Giudice Dott.ssa Alessandra Di Cataldo**, nel procedimento n. **R.G. 2025/2023**, è copia informatica estratta dal fascicolo informatico n. **R.G. 2025/2023** del **Tribunale di Agrigento - Sezione Lavoro**, conforme all'originale informatico agli atti del predetto fascicolo telematico.

Agrigento, 20/04/2024

Avv. Alberto Cutaia